



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

STATUTO DEL COMUNE DI BRISSOGNE

ai sensi della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto “*Statuto comunale: approvazione modificazioni e integrazioni*”.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2025 “Statuto comunale: approvazione modificazioni”.

STATUTO 6

TITOLO I..... 6

DISPOSIZIONI GENERALI..... 6

ART. 1	6
FONTI.....	6
ART. 2	6
PRINCIPI FONDAMENTALI.....	6
ART. 3	7
FINALITÀ.....	7
ART. 4.....	8
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE.....	8
ART. 5	9
TERRITORIO.....	9
ART. 6	9
SEDE	9
ART. 7	9
STEMMA E GONFALONE.....	9
ART. 8	10
LINGUA FRANCESE E FRANCOPROVENZALE	10
ART. 9	10
TOPONOMASTICA	10

TITOLO II..... 11

ORGANI DI GOVERNO 11

ART. 10	11
ORGANI.....	11
ART. 11	11
CONSIGLIO COMUNALE E SUE COMPETENZE	11
ART. 12	12
ADUNANZE E CONVOCAZIONI.....	12
ART. 13.....	13
FUNZIONAMENTO	13
ART. 14	14
CONSIGLIERI COMUNALI	14
ART. 15	14
DIRITTI E DOVERI	14
ART. 16	14
GRUPPI CONSILIARI	14
ART. 17	15
COMMISSIONI CONSILIARI.....	15
ART. 18	15
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.....	15
ART. 19	15
GIUNTA COMUNALE	15
ART. 20	15
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	15
ART. 21	16
COMPOSIZIONE.....	16
ART. 22	17
FUNZIONAMENTO	17
ART. 23	17

SINDACO	17
ART. 24.....	18
COMPETENZE AMMINISTRATIVE.....	18
ART. 25	19
COMPETENZE DI VIGILANZA	19
ART. 26.....	19
ATRIBUZIONE INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI	19
ART. 27.....	20
ORDINANZE.....	20
ART. 28	20
VICESINDACO	20
ART. 29.....	20
DIMISIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O SOSPENSIONE DEL SINDACO O DEL VICESINDACO	20
ART. 30	20
CONSIGLIERE REFERENTE.....	20
TITOLO III.....	22
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	22
ART. 31	22
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	22
ART. 32	22
SEGRETARIO.....	22
ART. 33	23
COMPETENZE GESTIONALI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI.....	23
ART. 34	23
COMPETENZE CONSULTIVE	23
ART. 35	23
COMPETENZE DI SOVRAINTENDENZA, GESTIONE, COORDINAMENTO. LEGALITÀ E GARANZIA	23
ART. 36	24
STRUTTURA DEGLI UFFICI	24
ART. 37	24
PERSONALE	24
ART. 38	24
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.....	24
ALBO PRETORIO.....	24
TITOLO IV.....	25
SERVIZI.....	25
ART. 39	25
FORME DI GESTIONE	25
TITOLO V	26
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE	26
ART. 40	26
PRINCIPI.....	26
TITOLO VI.....	27
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.....	27
ART. 41	27

COOPERAZIONE	27
ART. 42	27
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI.....	27
ART. 43	27
CONSORTERIE.....	27
TITOLO VII	29
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA	29
ART. 44	29
PARTECIPAZIONE POPOLARE	29
ART. 45	29
ASSEMBLEE CONSULTIVE E PROPOSITIVE.....	29
ART. 46	30
INTERVENTI NEI PROCEDIMENTI	30
ART. 47	30
ISTANZE	30
ART. 48	30
PETIZIONI	30
ART. 49	30
PROPOSTE.....	30
ART. 50	31
ASSOCIAZIONI	31
ART. 51	31
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI	31
ART. 52	31
REFERENDUM	31
ART. 53	33
EFFETTI DEI REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI.....	33
ART. 54	33
ACCESSO	33
ART. 55	33
INTERVENTI NEI PROCEDIMENTI.....	33
ART. 56	34
INFORMAZIONE.....	34
TITOLO VIII.....	35
FUNZIONE NORMATIVA	35
ART. 57	35
STATUTO E SUE MODIFICHE	35
ART. 58	35
REGOLAMENTI.....	35
TITOLO IX.....	36
NORME TRANSITORIE E FINALI	36
ART. 59	36
DIFENSORE CIVICO.....	36
ART. 60	36
NORME TRANSITORIE	36
ART. 61	36
NORME FINALI.....	36
ALLEGATO A.....	36

BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA	36
ALLEGATO B	36
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE.....	36

COMUNE DI BRISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE BRISSOGNE

.....Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0165 762611

Fax 0165 762638

Fraz. Primaz, 6
11020 Brissogne (AO)

e-mail: info@comune.brissogne.ao.it

C.F. e P. IVA 00101880078

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FONTI

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla Legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione e della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 e della legge costituzionale 23 settembre 1993, n.2.

ART. 2

PRINCIPÌ FONDAMENTALI

1. La comunità di BRISSOGNE, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio della sua autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi il Comune si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali; provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 3.

6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius e gli altri Comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
10. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
11. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
12. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
13. I rapporti tra il Comune, gli altri Comuni, l'Unité des Communes Valdôtaines e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

ART. 3

FINALITÀ

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. Il Comune promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e di solidarietà.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dal suo ambito territoriale.
5. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;

- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e la promozione del turismo, come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato.
 - i) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo nonché di altre forme di partenariato economico tra pubblico e privato, riguardo a settori ritenuti strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale quali, ad esempio, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.
6. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
 7. Il Comune promuove azioni propositive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, politica ed economica e culturale, nell'ambito delle pari opportunità uomo-donna.

ART. 4

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e della Carta Europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni e con la Regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle

dello Stato, delle altre Regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

5. Agli effetti della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

ART. 5
TERRITORIO

1. Le frazioni e le località storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Ayettes, Bondinaz, Bruchet, Chaney, Chesalet, Cheysson, Chez-les-Volget, Établoz, Fassoulaz, Grand-Brissogne, Grand-Fauve, Grange, La Lovatère, Le Clapey, Le Grand-Banc, Le Moulin, Le Petit-Banc, Le Petit-Pollein, Le Pouyet, Les Îles, L'Île-Blonde, Luin, Neyran, Neyran-Dessous, Neyran-Dessus, Pâcou, Pallu-Dessous, Pallu-Dessus, Pallu-du-Milieu, Passerin, Primaz, Truchet, Vaud costituiscono la circoscrizione del Comune.
2. Il territorio del Comune risultante dal piano topografico ex art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 si estende per kmq. 26 e confina con i comuni di Saint-Marcel, Quart, Pollein, Charvensod e Cogne.

ART. 6
SEDE

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in frazione Primaz, che è il capoluogo. I uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

ART. 7
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome COMUNE DI BRISSOGNE – COMMUNE DE BRISSOGNE, nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 2 maggio 1996, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 2 maggio 1996, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma per fini che contrastino con gli interessi del Comune e che ne ledano l'immagine.

4. Nelle ricorrenze previste dalla legge, la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
7. L'uso del distintivo di riconoscimento del Sindaco è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

ART. 8

LINGUA FRANCESE E FRANCOPROVENZALE

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al francoprovenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del francoprovenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in francoprovenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, di un Consigliere o di un Assessore.

ART. 9

TOPONOMASTICA

1. I nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento della Commissione determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

ART. 10

ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i Consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

ART. 11

CONSIGLIO COMUNALE E SUE COMPETENZE

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 il Consiglio Comunale, in particolare, ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - c) elezione della Commissione elettorale comunale;
 - d) statuto del Comune;
 - e) statuto delle associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
 - f) statuto delle aziende speciali;
 - g) regolamento del Consiglio;
 - h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;
 - i) rendiconto della gestione;
 - j) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis della L.R. 54/1998 ed individuazione delle loro forme di gestione;
 - k) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della L.R. 54/1998;
 - l) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - m) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - n) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
 - o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
 - p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
 - q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - r) approvazione di convenzioni;
 - s) partecipazione a società di capitali.
2. Il Consiglio Comunale ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dalla normativa vigente in materia di contabilità.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre a quelli previsti nel comma 1 e 2 del presente articolo:
 - a) il regolamento sulle petizioni;
 - b) il regolamento disciplinante l'uso del gonfalone e dello stemma;
 - c) il regolamento edilizio;
 - d) il regolamento disciplinante forme di tutela di produzioni tipiche agricole ed artigianali;

- e) i piani, i programmi, le loro varianti e deroghe ed i pareri da rendere in tali materie. I progetti preliminari di OO.PP. e le loro varianti quando l'importo dei lavori supera la somma di Euro 155.000,00;
- f) i Piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti;
- g) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
- h) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- j) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- l) le donazioni, i legati, le servitù immobiliari;
- m) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- o) la nomina della Giunta;
- p) la revoca e la sostituzione degli assessori su proposta motivata del Sindaco;
- q) i pareri sugli statuti delle consorterie;
- r) la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e le relative detrazioni.

ART. 12

ADUNANZE E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai Consiglieri per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 6 Consiglieri o del 20% degli elettori.
6. Nel caso in cui 6 Consiglieri assegnati o 1/3 degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

ART. 13
FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è improntato oltre a quanto stabilito dagli articoli 20, comma 1 e 31 della L.R. 54/1998, a criteri di celerità e snellezza tesi a garantire l'effettivo governo della comunità locale.
2. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il regolamento interno stabilisce:
 - a. costituzione dei gruppi consiliari;
 - b. le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - c. la presentazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d. l'organizzazione dei lavori;
 - e. le modalità di convocazione del Consiglio Comunale;
 - f. le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - g. la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - h. la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i. in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
4. In attuazione dei principi di cui al comma 1, il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio detta disposizioni tese ad accelerare le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio medesimo.
5. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.
6. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
7. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
9. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del Consiglio.
10. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza anche del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore delegato.
11. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento nel rispetto del regolamento interno del Consiglio Comunale.

ART. 14
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

ART. 15
DIRITTI E DOVERI

1. I Consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli Consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento interno, dei documenti relativi alle questioni stesse. Sono fatti salvi i diversi termini di deposito previsti dai regolamenti e atti comunali.
5. In ambito finanziario i termini di deposito sono quelli previsti dal relativo regolamento di contabilità.
6. I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.
7. I Consiglieri Comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 16
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo e vice capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale individuale.
Per i gruppi consiliari della minoranza il capogruppo è individuato nel candidato Sindaco. In caso di assenza del candidato Sindaco il capogruppo è individuato nel candidato Vicesindaco. In caso di assenza di entrambi il capogruppo è individuato nel candidato che ha riportato la maggiore cifra elettorale individuale.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo Consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 17

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno garantendo la rappresentanza alla minoranza. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

ART. 18

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta, ad eccezione del Sindaco e del Vicesindaco, è nominata dal Consiglio Comunale dopo la convalida degli eletti, su proposta motivata del Sindaco e con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco. Unitamente alla nomina della Giunta, vengono approvati gli indirizzi generali di governo.

ART. 19

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti generali idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo, nel rispetto del principio di separazione tra funzione di direzione politica e direzione amministrativa, ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

ART. 20

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza degli altri organi comunali di governo e di gestione, del Segretario, dei Dirigenti e dei responsabili degli Uffici, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui devono

attenersi gli uffici comunali nell'esercizio delle funzioni e competenze loro attribuite dalla legge e dalla statuto.

4. La Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a. determina i criteri per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b. propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c. approva i progetti preliminari il cui importo dei lavori sia inferiore alla somma di € 155.000,00. Inoltre, approva i progetti definitivi ed esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazione di spesa;
 - d. svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e. determina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
 - f. vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - g. nomina la Commissione Edilizia;
 - h. determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - i. promuove i referendum di competenza comunale;
 - j. approva la dotazione organica del personale;
 - k. approva i regolamenti comunali non previsti tra le competenze del Consiglio Comunale.

ART. 21

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di Assessore da un numero di assessori stabiliti in base alle previsioni dell'art. 22 della L.R. n. 54/1998 così come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 4/2025. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi ne fa le veci l'Assessore delegato dal Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco, questi è sostituito nella carica di Assessore con le modalità stabile nel successivo comma 6). La Giunta in tale caso è composta dal Sindaco, dall'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco e da un ulteriore numero di Assessori individuato ai sensi del comma 1.
3. Dovrà essere garantita nella Giunta Comunale la presenza di entrambi i generi nelle modalità stabilite dalla legge regionale.
4. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più Assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
5. Le dimissioni dalla carica di assessore, redatte in forma scritta e indirizzate al Sindaco ed al Consiglio Comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

6. All'eventuale sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio, entro 60 giorni dalla vacanza.
7. La nomina e la revoca, devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
8. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

ART. 22

FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di assenza od impedimento di entrambi la Giunta è presieduta da un Assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e l'Assessore è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti.
7. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.

ART. 23

SINDACO

1. Al Sindaco sono attribuite tutte le competenze di cui all'art. 26, 28 e 29 della legge regionale 54/98, oltre a quanto di seguito disposto:
 - a. Il Sindaco è capo del governo locale ed è legale rappresentante dell'Ente e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
 - b. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
 - c. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
 - d. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta Comunale.
3. Il Sindaco quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans

l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".

4. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Il Sindaco può ricoprire un numero consecutivo di mandati secondo quanto stabilito dalla legge.

ART. 24

COMPETENZE AMMINISTRATIVE

1. Il Sindaco:

- a. può attribuire incarichi in materie specifiche ai singoli assessori;
- b. promuove ed assume iniziative politico - amministrative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
- c. fissa la data e convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
- d. propone al Consiglio la revoca degli assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
- e. qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
- f. convoca le assemblee generali di cui all'art. 45, comma 2;
- g. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
- h. presiede la Giunta Comunale;
- i. coordina l'attività dei singoli assessori;
- j. nomina e revoca il Segretario con le modalità previste dalla legge regionale;
- k. sovrintende al funzionamento degli uffici ed impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici;
- l. nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- m. nomina i rappresentanti del Comune, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- n. può delegare propri poteri ed attribuzioni al Vicesindaco, agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- o. emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;
- p. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 47, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- q. provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- r. determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - s. partecipa al Consiglio Permanente degli Enti Locali.
 - t. individua con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 4, della L.R. 54/1998, l'assessore a cui attribuire le funzioni di Vicesindaco di cui all'articolo 30 della legge medesima dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti ed ordinanze.

ART. 25

COMPETENZE DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei Comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni di cui l'ente fa parte tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui il Comune fa parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 26

ATRIBUZIONE INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI

- 1. Il Sindaco può attribuire, con suo provvedimento, incarichi in materie specifiche, ad ogni assessore, ordinate organicamente per gruppi di argomenti senza poteri di firma.
- 2. Nel conferimento dell'incarico di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie oggetto di incarico.
- 3. Il Sindaco può, altresì, delegare con apposito atto, funzioni proprie agli assessori.
- 4. Il Sindaco può modificare e anche revocare la delega e l'attribuzione dei compiti e delle funzioni agli assessori nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
- 5. I conferimenti di incarico e le deleghe e le loro eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

ART. 27
ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

ART. 28
VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 23 comma 3.
3. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Sindaco può delegare funzioni proprie al Vicesindaco.

ART. 29
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O SOSPENSIONE DEL SINDACO O DEL
VICESINDACO

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco si applica la legge regionale.

ART. 30
CONSIGLIERE REFERENTE

1. Il Consigliere comunale può essere incaricato dal Sindaco in relazione a compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di affari specifici, che non implicino la possibilità di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, dispone che il Consigliere comunale sia autorizzato ad occuparsi di specifiche problematiche. Il Consigliere referente dovrà sempre rapportarsi al Sindaco.
3. Nel provvedimento sindacale sono indicati quali compiti specifici sono affidati al Consigliere comunale referente.
4. L'incarico di Consigliere referente non comporta la partecipazione dello stesso alle sedute della Giunta, né l'esercizio di ulteriori poteri sul personale degli uffici comunali.

5. Il Consigliere referente non ha potere di iniziativa autonoma.
6. Il Consigliere referente può svolgere attività di analisi e di studio di determinati problemi e/o progetti che sottoporrà al vaglio del Sindaco.
7. Al Consigliere referente non spetta alcuna indennità e/o emolumento.
8. Il provvedimento sindacale di incarico è sottoscritto, per accettazione, dal Consigliere referente ed è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio digitale del Comune.
9. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto, l'incarico conferito al Consigliere.
10. Per un maggiore approfondimento, il Sindaco può disporre che il Consigliere referente sia invitato alle riunioni della Giunta per relazionare su particolari argomenti a lui affidati. In tal caso durante la relazione, la seduta è temporaneamente sospesa. Al termine dell'esposizione, il Consigliere referente si allontana prima dell'inizio della discussione e della conseguente votazione.
11. L'incarico può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione.
12. L'esercizio delle mansioni da parte del Consigliere referente cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

TITOLO III

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 31

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'amministrazione del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a. distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b. organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo, per programmi e servizi;
 - c. analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d. individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e. massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - f. favorire l'avvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione attraverso lo studio la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
5. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente è affidata al Segretario ed ai Responsabili degli uffici, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto. Al Segretario ed ai Responsabili degli uffici competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.

ART. 32

SEGRETARIO

1. Il Comune ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Il Segretario è organo gestionale e costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con

responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Il Sindaco, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, può attribuire ulteriori funzioni al segretario.

ART. 33

COMPETENZE GESTIONALI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale il primo dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al Segretario ed ai responsabili dei servizi competono, nell'ambito delle loro competenze previste dal Regolamento di organizzazione, tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti con rilevanza esterna.

ART. 34

COMPETENZE CONSULTIVE

1. Il Segretario ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi se appartenenti alla qualifica dirigenziale esprimono il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione e su questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali. Nel caso di assenza di responsabili preposti all'ufficio o al servizio competente con qualifica dirigenziale, il parere di legittimità è espresso dal Segretario.
4. I responsabili degli uffici esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle loro competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili del procedimento.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile, nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

ART. 35

COMPETENZE DI SOVRAINTENDENZA, GESTIONE, COORDINAMENTO, LEGALITÀ E GARANZIA

1. Il Segretario esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi, degli uffici e di tutto il personale.
2. Il Segretario esercita funzioni di legalità e di garanzia nelle modalità stabilite dalla legge.

3. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
4. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del Comune.

ART. 36

STRUTTURA DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici e servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 37

PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

ART. 38

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

ALBO PRETORIO

1. Sul sito internet istituzionale del Comune è riservata una apposita sezione per l'albo pretorio digitale destinato alla pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario, od un suo delegato, cura la pubblicazione degli atti all'albo pretorio digitale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

TITOLO IV SERVIZI

ART. 39 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

ART. 40

PRINCÌPI

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Gli organi istituzionali e gestionali del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, improntano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*".
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali e gestionali del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 41 *COOPERAZIONE*

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti pubblici si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di Comuni e gli accordi di programma.

ART. 42 *AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI*

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitate in forma associata, come definito dalla legge regionale e secondo le seguenti modalità:
 - a) in ambito territoriale regionale, per il tramite dell'Amministrazione Regionale, del CELVA e del Comune di Aosta;
 - b) in ambito territoriale sovracomunale, attraverso l'Unité des Communes Valdôtaines;
 - c) in ambito territoriale sovracomunale, attraverso convenzioni fra enti locali.
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali è disciplinato dalla legge e della normativa regionale.
3. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti di cui al comma 1.
4. Nelle convenzioni di cui al comma precedente da stipularsi con l'Unité des Communes Valdôtaines il Comune si impegna a trasferire le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Nelle convenzioni di cui al comma precedente da stipulare con gli altri soggetti indicati al comma 1, il Comune di impegna a concorrere al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantire un adeguato funzionamento.

ART. 43 *CONSORTERIE*

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive, oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4, devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

ART. 44

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente attraverso forma di democrazia partecipata e amministrazione aperta; promuove forme associative incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza delle attività dell'Ente.
2. Il Comune, mediante regolamenti, prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento popolare nei procedimenti amministrativi.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione, di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Con il regolamento sul procedimento amministrativo sono individuati gli atti ritenuti fondamentali per la cui adozione dovranno essere previste idonee forme di consultazione e informazione, disciplinate dallo stesso regolamento.
5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.
7. Con apposito regolamento saranno disciplinati in modo organico gli istituti di partecipazione popolare di cui al presente titolo.

ART. 45

ASSEMBLEE CONSULTIVE E PROPOSITIVE

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 1/3 di Consiglieri e del 20% degli elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono, entro sessanta giorni, in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione di democrazia diretta disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

ART. 46

INTERVENTI NEI PROCEDIMENTI

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente e dal regolamento di competenza.
2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
3. La Giunta può concludere, nei limiti della legge vigente, accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 47

ISTANZE

1. I cittadini residenti le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

ART. 48

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In caso di mancato riscontro, ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla loro presentazione dell'istanza.

ART. 49

PROPOSTE

1. Il 30% dei cittadini può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse a cura del Sindaco

all'organo competente, con i pareri dei responsabili degli uffici interessati e del Segretario nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

ART. 50

ASSOCIAZIONI

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

ART. 51

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

ART. 52

REFERENDUM

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti:
 - a) bilancio preventivo;
 - b) rendiconto;
 - c) istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
 - d) su materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - e) materie che siano già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.
 - f) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - g) ordinamento del personale del Comune.
2. Non si ammette più di un referendum all'anno.
3. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) dai 2/3 dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 40% degli elettori;

5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico – amministrative e nominata dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro 120 giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il quesito referendario deve essere unico, breve, chiaro al fine di garantire la più ampia comprensione.
10. Il referendum può essere revocato o sospeso, previo parere della commissione di cui al comma 5, in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, di scioglimento del Consiglio comunale o di accoglimento della proposta dei promotori.
11. La prova referendaria è valida a condizione che abbia partecipato alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto al voto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
12. La richiesta di referendum deve essere depositata nella segreteria comunale.
13. Dell'iniziativa referendaria ne viene dato annuncio mediante avviso, da pubblicarsi all'Albo Pretorio digitale, a cura del Segretario, entro dieci (10) giorni dal deposito della richiesta
14. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di iniziativa popolare, i Promotori della raccolta, in numero non inferiore a cinque (5) devono presentarsi, muniti di certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, presso la Segreteria comunale che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.
15. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con indicato il quesito referendario. L'operazione della raccolta firme deve terminare entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di cui al precedente comma.
16. Successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio digitale dell'avviso di richiesta di referendum i fogli previsti dal precedente comma devono essere presentati a cura dei promotori o di qualcun altro elettore del Comune alla segreteria comunale. Il Segretario provvederà ad apporre ai fogli di bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituirà ai presentatori entro due (2) giorni dalla presentazione.
17. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
18. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
19. Le firme debbono essere autenticate a norma di legge.
20. Il deposito presso la segreteria comunale di tutti i fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei Promotori i quali dichiarano al Segretario il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
21. Del deposito, a cura del Segretario, si dà atto mediante apposito verbale redatto in duplice originale con la sottoscrizione dei Promotori e del Segretario. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai promotori a prova dell'avvenuto deposito.

22. Entro dieci (10) giorni il Segretario trasmette la documentazione di cui al comma precedente alla commissione prevista dal comma 5 del presente articolo.
23. Al fine di promuovere la richiesta di cui al comma 4, lettera b) il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, un'apposita deliberazione di richiesta di referendum con l'indicazione del quesito referendario.
24. Con l'approvazione della deliberazione di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale nomina, tra i suoi componenti, un delegato effettivo per gli adempimenti previsti dallo statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 28.
25. Il consigliere delegato per l'espletamento dell'iter referendario deposita copia esecutiva della deliberazione di richiesta referendaria presso la segreteria comunale. Il Segretario provvederà a norma del precedente comma 24.
26. Per l'iniziativa di referendum proposta dalla Giunta Comunale si applicano le norme previste per l'iniziativa dei consiglieri comunali in quanto compatibili.
27. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio digitale del Comune e nel bollettino ufficiale della Regione .
28. Il Consiglio comunale nel regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi e le modalità organizzative della consultazione.
29. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 1).

ART. 53

EFFETTI DEI REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

ART. 54

ACCESSO

1. A garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale.

ART. 55

INTERVENTI NEI PROCEDIMENTI

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione.

2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

ART. 56
INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 57

STATUTO E SUE MODIFICHE

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% dei cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 49, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 52 e 53.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione, per la sua conservazione.

ART. 58

REGOLAMENTI

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre discipline di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e del presente statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 49.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 52 e 53.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo pretorio comunale digitale dopo l'adozione da parte dell'organo competente e rimangono accessibili nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59

DIFENSORE CIVICO

1. A tutela non giurisdizionale e a generale garanzia dei diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi di cittadini, di stranieri o apolidi residenti o dimoranti sul territorio comunale è previsto ai sensi dell'art. 42 della L.R. 54/98 e dell'art. 11 della L.R. 28 agosto 2001, n. 17 di avvalersi dell'ufficio di difensore civico di istituzione regionale.

ART. 60

NORME TRANSITORIE

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentunesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e rimangono accessibili nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

ART. 61

NORME FINALI

1. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.
2. Il testo dello Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 28 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del presente nuovo testo dello Statuto.

ALLEGATO A

Bozzetto e descrizione dello Stemma

ALLEGATO B

Bozzetto e descrizione del Gonfalone